



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° IX / 1444

Seduta del 16/03/2011

Presidente

ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali

ANDREA GIBELLI *Vice Presidente*
DANIELE BELOTTI
GIULIO BOSCAGLI
LUCIANO BRESCIANI
MASSIMO BUSCEMI
RAFFAELE CATTANEO
ROMANO COLOZZI
ALESSANDRO COLUCCI

GIULIO DE CAPITANI
ROMANO LA RUSSA
CARLO MACCARI
STEFANO MAULLU
MARCELLO RAIMONDI
MONICA RIZZI
GIOVANNI ROSSONI
DOMENICO ZAMBETTI

Con l'assistenza del Segretario *Marco Pilloni*

Su proposta dell'Assessore *Giulio De Capitani* di concerto con *Alessandro Colucci*

Oggetto

DISPOSIZIONI QUADRO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLA RICERCA E SVILUPPO, NEI SETTORI DELL'AGRICOLTURA DELLE FORESTE E DELLA PESCA - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE COLUCCI)

I Dirigenti Rosangela Morana Giorgio Bonalume

I Direttori Generali Paolo Baccolo Daniela Marforio

L'atto si compone di 7 pagine

di cui 4 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la l.r. 2 febbraio 2007 – n. 1, "Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia", art. 1, comma 1, lettera b Ricerca ed Innovazione;

VISTA la l.r. 5 dicembre 2008 – n. 31, "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", in particolare gli articoli 13 e 33 che individuano, tra le funzioni di competenza regionale, la ricerca applicata, le attività sperimentali e dimostrative e, per migliorare l'efficienza e la professionalità delle aziende agricole, promuovono un sistema integrato che sostiene la ricerca, la sperimentazione, l'assistenza tecnica e la diffusione delle innovazioni tecnologiche;

RICHIAMATI il PRS della IX legislatura (Deliberazione Consiglio Regionale 28 settembre 2010, n. IX/56), la d.g.r. 5 agosto 2010, n. IX/465 "Preso d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni avente ad oggetto "Attuazione PRS - presentazione programmi operativi" ed in particolare l'azione Lapis 1.5.2.2;

VISTO il Reg. (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), e in particolare gli articoli 31 (Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo) e 34 (Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca);

PRESO ATTO delle valutazioni dei Dirigenti proponenti i quali riferiscono che per rendere operativi gli articoli 13 e 33 della l.r. 5 dicembre 2008 – n. 31, "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" è necessario definire disposizioni quadro per la concessione di contributi alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura delle foreste e della pesca coerenti con le esigenze del sistema agricolo e forestale e pertanto propongono di approvare l'allegato "Disposizioni quadro per la concessione di contributi alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura, delle foreste e della pesca" (parte integrante e sostanziale del presente atto), in linea con le disposizioni del Reg. (CE) n. 800/2008;

RITENUTO di dare attuazione agli aiuti di cui alla presente deliberazione solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di cui all'articolo 9 del Reg. (CE) n. 800/2008;

VAGLIATE ED ASSUNTE come proprie le predette valutazioni;

AD UNANIMITA' DI VOTI esperiti nelle forme di legge;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERA

Recepito le premesse

1. di approvare l'allegato "Disposizioni quadro per la concessione di contributi alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura, delle foreste e della pesca" (parte integrante e sostanziale del presente atto);
2. di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 9 del Reg. (CE) n. 800/2008, la sintesi delle informazioni relative alle misure di aiuto di cui alla presente deliberazione, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione europea e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sul sito web della Commissione;
3. di condizionare l'attuazione della presente delibera alla conclusione favorevole della procedura di cui all'articolo 9 del Reg. (CE) n. 800/2008;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e su una pagina web del sito di Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI

Disposizioni quadro per la concessione di contributi alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura, delle foreste e della pesca

Si riportano di seguito le condizioni di compatibilità con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE, in particolare ai sensi del Regolamento generale di esenzione per categoria (Reg.(CE) n. 800/2008, - GUUE L 214 del 9/08/2008):

1. Condizioni generali

- gli aiuti non siano concessi ad attività connesse all'esportazione (direttamente connessi ai quantitativi esportati, costituzione e gestione della rete di distribuzione, spese correnti per attività d'esportazione), o aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- gli aiuti non siano concessi nei settori della:
 - trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli¹, se l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o alla quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - industria carboniera, siderurgica, costruzioni navali e fibre sintetiche, aiuti regionali settore specifici nell'ambito del manifatturiero e dei servizi;
- gli aiuti ad hoc non siano concessi a grandi imprese, bensì a PMI come definite nell'allegato I al Reg.(CE) n. 800/08 (imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro);
- gli aiuti non siano concessi a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- gli aiuti non siano concessi alle imprese in difficoltà: per le PMI ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, paragrafo 7 del Reg. (CE) n. 800/2008;
- l'intensità di aiuto sia calcolata al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
- l'importo dell'aiuto corrisponda all'equivalente sovvenzione lordo. se concesso in forma diversa da una sovvenzione;
- l'importo dell'aiuto corrisponde all'attualizzazione del valore al momento della concessione, se l'aiuto è erogabile in più rate;
- i costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare e suddivise per voci;
- gli aiuti siano trasparenti, e cioè sia possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo preliminarmente senza procedere ad una valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CE) n. 800/2008;
- l'importo dell'aiuto non superi la soglia di 20, 10, 7,5 milioni di Euro per impresa per progetto rispettivamente per progetti prevalentemente di ricerca fondamentale, di ricerca industriale ed altri progetti (gli importi sono raddoppiati se si tratta di un progetto EUREKA);
- in relazione alla possibilità di cumulo:

¹ secondo la definizione dell'art. 2 (punto 23 e 24) del Reg.(CE) n.800/2008 e cioè: «trasformazione di prodotti agricoli», qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita; «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni attività volta a preparare un prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione se avviene in locali separati a tal fine destinati;

- si tiene conto dell'importo totale degli aiuti pubblici a favore dell'attività o del progetto sovvenzionati, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato tramite risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie;
- gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi del medesimo regolamento purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili individuabili;
- gli aiuti non possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del regolamento medesimo o con gli aiuti d'importanza minore (de minimis) (Reg. (CE) n. 1998/2006) ovvero con altri finanziamenti della Comunità, relativamente agli stessi costi ammissibili (coincidenti in parte o integralmente), se sono superate le soglie di intensità o d'importo previste;
- l'aiuto deve avere un effetto di incentivazione, che per quanto riguarda le PMI consiste nel fatto che prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda di aiuto;
-
- i dati dettagliati relativi agli aiuti esentati e contenenti tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle suddette condizioni devono essere conservati per dieci anni dalla concessione dell'ultimo aiuto del regime², e forniti alla Commissione europea se richiesti; così come una relazione annuale sull'applicazione di questi aiuti.

2. Condizioni specifiche per la concessione di contributi alla ricerca e sviluppo, nei settori dell'agricoltura, delle foreste e della pesca

Tipologie d'intervento³

Possono accedere ai contributi progetti di:

- ricerca fondamentale
- ricerca industriale
- sviluppo sperimentale

Beneficiari

Possono accedere ai contributi:

- Organismi di ricerca⁴
- altri Enti di ricerca
- altri soggetti, pubblici e privati, in grado di rappresentare la domanda di ricerca del sistema agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca lombardo, che operano con Organismi e/o Enti di ricerca, quali:
 - Imprese agricole e forestali, piccole e medie imprese (PMI) agroalimentari anche in associazione temporanea
 - Cooperative agricole, di lavorazione, trasformazione e commercializzazione e loro consorzi
 - Associazioni di produttori
 - Consorzi di tutela
 - Centri servizi
 - Soggetti pubblici competenti.

Entità degli aiuti

Per quanto riguarda i progetti inerenti i settori dell'agricoltura e della pesca, riguardanti i prodotti elencati all'allegato I del trattato (art. 34 del Reg. (CE) n. 800/2008), l'ammontare massimo dell'aiuto regionale concesso, rispetto alle spese ritenute ammissibili ed effettivamente sostenute

² in particolare le informazioni sulla qualifica di PMI per qualsiasi impresa ammessa a ricevere aiuti o maggiorazioni in virtù di tale qualifica, le informazioni relative all'effetto di incentivazione dell'aiuto e le informazioni che permettono di stabilire l'importo preciso dei costi ammissibili

³ Definizioni di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008, art. 30

⁴ Definizione di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008, art. 30

per l'attuazione dei progetti di cui al punto 2, è fissato al 100% qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

- Il progetto deve essere d'interesse generale per tutti gli operatori del particolare settore o sottosettore interessato.
- Prima dell'inizio della ricerca devono essere pubblicate su internet informazioni relative allo svolgimento e alla finalità della stessa. Tali informazioni devono comprendere la data approssimativa dei risultati attesi e l'indirizzo della loro pubblicazione su internet.
- I risultati della ricerca saranno a disposizione gratuitamente di chiunque sia interessato.
- I risultati della ricerca dovranno essere messi a disposizione su internet per un periodo di almeno 5 anni ed essere pubblicati contestualmente ad eventuali altre informazioni fornite a membri di organismi specifici.
- Gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e non comportano la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, né forniscono un sostegno in termini di prezzo ai produttori di detti prodotti.

Per quanto riguarda i progetti inerenti il settore delle foreste, i progetti inerenti altri prodotti non elencati all'allegato I del trattato, nonché i progetti riguardanti i prodotti elencati all'allegato I del trattato che non rispettano le condizioni sopra elencate, l'ammontare massimo dell'aiuto regionale concesso (art. 31 del Reg. (CE) n. 800/2008), rispetto alle spese ritenute ammissibili ed effettivamente sostenute per l'attuazione dei progetti di cui al punto 2, è:

- il 100 % dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale;
- il 50 % dei costi ammissibili per la ricerca industriale;
- il 25 % dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale.

L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata come segue:

- A. per gli aiuti destinati alle PMI, l'intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese
- B. una maggiorazione di 15 punti percentuali, a concorrenza di un'intensità massima dell'80 % dei costi ammissibili, può essere applicata nei seguenti casi:
 - a. se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra e sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - i. nessuna impresa sostiene da sola oltre il 70 % dei costi ammissibili del progetto di collaborazione;
 - ii. il progetto prevede la collaborazione con almeno una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri distinti, oppure
 - b. il progetto comporta la collaborazione effettiva tra un'impresa e un organismo di ricerca e sono riunite le seguenti condizioni:
 - i. l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10 % dei costi ammissibili del progetto e
 - ii. l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte, oppure
 - c. nel caso della ricerca industriale, i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso convegni su temi tecnici o scientifici oppure tramite pubblicazioni in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, sono in libera consultazione) o divulgati tramite software libero o open source.

Ai fini del primo comma, lettera B), punti a) e b), il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva.

Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili al finanziamento le seguenti spese (art. 31 del Reg. (CE) n. 800/2008):

- **Spese di personale:** in questa voce sono compresi ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto di ricerca.
- **Spese per materiale durevole:** si intendono i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua durata. Se l'utilizzo della strumentazione e delle attrezzature in questione ai fini del progetto di ricerca non copre la loro intera durata di vita, sono considerati ammissibili solo i costi d'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile.
- **Spese per servizi e consulenze:** si intendono i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca. Questa voce riguarda le spese sostenute per acquisire servizi e consulenze tecniche e scientifiche da soggetti terzi (non Partner del progetto): collaborazioni professionali, servizi agricoli conto terzi, consulenze informatiche, editing ed altri aspetti relativi alla comunicazione ecc.
- **Spese di esercizio:** si intendono altri costi d'esercizio, inclusi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca. Rientrano in questa voce le spese per i materiali di consumo, intesi come i beni che esauriscono la loro funzione nell'ambito del loro utilizzo per le attività previste dal progetto. Rientrano in questa voce anche i costi per attività di informazione e trasferimento dei risultati non già compresi nelle voci precedenti (stampa e duplicazione di materiali ecc.).
- **Spese generali:** fino al 5% del costo totale ammissibile direttamente imputabili all'attuazione degli interventi. Rientrano in questa voce: spese postali, telefoniche, di cancelleria, illuminazione e forza motrice, riscaldamento, condizionamento, affitto, manutenzione, pulizia e custodia dei locali ecc.